

Elementi di cultura aziendale, professionale, giuridica e  
sociale

Università di Genova - a.a. 2024/2025

## **Lezione 1**

# **La normativa europea in materia digitale**

Avv. Manuela Bianchi - [manuela.bianchi@bmsfarm.it](mailto:manuela.bianchi@bmsfarm.it)

# Mi presento

Manuela Bianchi

Avvocata, Data Protection Officer, Insegnante, Autrice

Data Lawyer  
Data Protection Officer

# Programma del corso

- La normativa europea in materia digitale
- Com'è fatta un'azienda
- Licenze software
- CTO, CISO, COO, AdS etc.
- Diversità e inclusione in azienda

# Esami

## Frequentanti (almeno 4 lezioni su 5)

Presentazione di un progetto di gruppo (minimo 3, max 5 persone) su un argomento precedentemente concordato nel mese di maggio

## Non frequentanti

Test di 10 domande da svolgere in uno degli appelli delle sessioni regolari. Gli argomenti saranno tutti quelli trattati nel corso. Il materiale (slide) sarà messo a disposizione su Aulaweb al termine di ogni lezione

## Oggi parliamo di:

- Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR)
- Artificial Intelligence Act
- Digital Services Act
- Digital Markets Act
- Data Governance Act
- Cookie

Che cos'è la privacy?

# The right to be left alone

(Samuel Warren e Louis Brandeis, The right to privacy, Harvard Law Review, 1890)

# Europa:

L'esperienza dei regimi totalitari tra le due guerre mondiali, quando venne meno la libertà di esprimere il proprio pensiero e di riunirsi, ha comportato la scrittura di costituzioni che tutelano la riservatezza della vita familiare, del domicilio e delle comunicazioni



# **Art. 15 Costituzione italiana:**

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili

# **Sentenza Corte costituzionale tedesca 209/1983:**

Sancisce il diritto all'autodeterminazione informativa, definibile come il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano

# **Sentenza Corte costituzionale tedesca 209/1983:**

È una decisione che rispecchia i tempi, aderendo alle esigenze della Information Society di cui il dato costituisce il carburante essenziale. I concetti di privacy e di data protection iniziano a confluire, sebbene non siano sinonimi e tutelino diritti differenti

## **Art. 7 CEDU**

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni (privacy)

## **Art. 8 CEDU**

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

(Data protection)

## **Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) UE n. 679/2016**

- entrato in vigore il 25 maggio 2018
- direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici degli Stati membri
- garantisce il libero flusso dei dati personali all'interno della UE
- rinforza la protezione dei diritti dei soggetti interessati con riferimento al trattamento dei dati personali, dando risalto al principio in base al quale la protezione dei dati è uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta Europea dei diritti dell'Uomo (artt. 7 e 8)

## Elementi rilevanti del GDPR

- condizioni di parità per tutte le società che operano nel mercato europeo
- i principi di “privacy by design” e “privacy by default” creano incentivi per la ricerca di soluzioni informatiche innovative per la protezione dei dati fin dall’inizio della progettazione
- diritti individuali rafforzati
- maggiore controllo da parte delle persone fisiche sui propri dati
- maggiore protezione contro la violazione dei dati
- la protezione dei dati garantita dal GDPR viaggia al di fuori della UE, garantendo una maggiore tutela ai soggetti che si trovano all’interno dello SSE

# **Artificial Intelligence Act**

(Regolamento Europeo n. 2024/1689, approvato dal Parlamento europeo il 13/3/2024 e dal Consiglio d'Europa il 21/5/2024, data di effettiva adozione)

(Entrato in vigore l'1/8/2024, pienamente applicabile dall'1/8/2026, tranne alcuni obblighi operativi dal 2/2/2025)



# OBIETTIVI

- sviluppare un quadro normativo uniforme che favorisca il buon funzionamento del mercato unico digitale e lo sviluppo di tecnologie e prodotti basati sull'intelligenza artificiale
- garantire la sicurezza e la conformità dei sistemi di IA immessi sul mercato con la normativa europea in materia di diritti fondamentali, promuovendo lo sviluppo e l'adozione di una AI antropocentrica, affidabile e conforme ai valori europei
- predisporre una governance efficace che garantisca l'applicazione della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e sicurezza ai sistemi di IA

# Soggetti coinvolti

- Fornitori: responsabili dello sviluppo e della messa sul mercato dei sistemi di IA, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, devono garantirne la tracciabilità, la certificazione, la registrazione in database europei e la conformità agli standard di sicurezza
- Deployer: soggetti che utilizzano i sistemi di IA nell'UE, con obblighi di monitoraggio costante delle performance e di segnalazione di eventuali anomalie o malfunzionamenti
- Importatori e Distributori: devono garantire la conformità dei sistemi di IA che introducono nel mercato europeo

## **APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO per la salute e la sicurezza e per i diritti fondamentali delle persone fisiche**

- inaccettabile (IA vietata)
- alto rischio: per casi d'uso in settori specifici (es. sanità, lavoro, credito) vengono introdotti requisiti di conformità dei sistemi, inclusa la documentazione tecnica e il monitoraggio
- rischio minimo: obblighi di trasparenza (es. chatbot che deve dichiarare la sua natura non umana)

## **APPLICAZIONI DI IA PROIBITE**

- tecniche subliminali e sfruttamento di vulnerabilità (es. servizio di streaming che inserisce messaggi subliminali nei video o nei film)
- social scoring (es. il sistema utilizzato in Cina che assegna punteggi sociali ai cittadini in base al loro comportamento, limitando l'accesso a servizi come la richiesta del passaporto o la frequenza di determinati istituti scolastici)
- giustizia predittiva (es. il software COMPAS, usato negli USA per valutare la probabilità di recidiva basandosi su fattori esterni come amicizie e quartiere di residenza, risultando discriminatorio verso le persone di colore)

## **APPLICAZIONI DI IA PROIBITE**

- creazione di banche dati per riconoscimento facciale (es. Clearview, sanzionato dal Garante italiano e da altri Garanti europei, aveva creato una banca dati attraverso lo scraping di immagini dai social network e dalle telecamere a circuito chiuso)
- inferenza di emozioni (es. sistema di IA che analizza le espressioni del viso degli studenti durante gli esami): può essere usato in caso eccezionale per motivi sanitari e di sicurezza

## **APPLICAZIONI DI IA PROIBITE**

- classificazioni biometriche (es. il sistema cinese IJOP - Integrated Joint Operation Platform, che identifica e traccia gli Uiguri basandosi sulle caratteristiche somatiche)
- indentificazione biometrica in tempo reale, con eccezioni relative a casi specifici (es. utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale in spazi pubblici da parte di forze dell'ordine per riconoscere le persone dai filmati delle telecamere, in tempo reale)

## **APPLICAZIONI DI IA AD ALTO RISCHIO** (alcuni esempi)

- IA che monitora e controlla i sistemi di frenata degli ascensori
- IA che gestisce il controllo automatico della navigazione e la prevenzione delle collisioni
- IA che gestisce i sistemi di limitazione della velocità di un giocattolo elettrico cavalcabile dai bambini
- IA che controlla le valvole di sicurezza in caldaie industriali
- IA che gestisce i sistemi di frenata delle funivie
- IA che controlla i sistemi di spegnimento automatico in caso di perdite di gas
- IA che controlla i parametri vitali in un ventilatore polmonare
- IA che gestisce i sistemi di frenata automatica di emergenza delle auto
- IA che gestisce i sistemi anti-bloccaggio freni nei veicoli
- IA per il controllo automatico del traffico aereo
- IA che analizza immagini mediche per rilevare patologie critiche

## **APPLICAZIONI DI IA AD ALTO RISCHIO** (alcuni esempi)

- Identificazione/Categorizzazione biometrica (sistema di riconoscimento facciale negli aeroporti)
- Gestione infrastrutture critiche (sistema di controllo traffico autostradale, IA per gestione rete idrica urbana o rete elettrica nazionale)
- Istruzione e Formazione (sistema di valutazione automatica per ammissione università, sistemi di monitoraggio esami online, software per valutazione automatica dei test)
- Occupazione e Lavoro (ATS - Applicant Tracking System peer screening CV, IA per valutazione performance dei dipendenti, sistema per assegnazione turni basato sui comportamenti)



## **APPLICAZIONI DI IA AD ALTO RISCHIO** (alcuni esempi)

- Accesso Servizi essenziali (IA per valutazione elegibilità sussidi sociali, sistema di credit scoring bancario, IA per triage ospedaliero, software per calcolo premi assicurativi)
- Attività di contrasto (IA per analisi affidabilità prove in tribunale, software per valutazione rischio recidiva)
- Migrazione e Frontiere (sistema screening visti, IA per analisi rischio confini, software per esame domande di asilo)
- Giustizie e Processi democratici (IA per ricerca precedenti legali e interpretazione normativa, sistema per analisi comportamento elettorale)

## **OBBLIGHI DEL FORNITORE DI IA AD ALTO RISCHIO**

- Sistema di gestione dei rischi lungo l'intero ciclo di vita del sistema di IA: documentazione del sistema di gestione della qualità
- Qualità dei dataset di addestramento: apposizione dei riferimenti identificativi del fornitore
- Documentazione tecnica per dimostrare la conformità: conservazione per 10 anni
- Registrazione delle operazioni: sottoporre il sistema a valutazione interna/ esterna e redigere la dichiarazione di conformità
- Trasparenza by design: etichettatura CE
- Misure di supervisione umana: registrarsi e registrare i sistemi di IA ad alto rischio nella banca dati UE
- Accuratezza, robustezza e cybersecurity: monitoraggio del sistema post immissione e adozione misure correttive; rispetto dei requisiti di accessibilità

## **ALCUNE INDICAZIONI PER LE IMPRESE**

- Investire in competenze specifiche e governance dei dati
- Prepararsi alla compliance attraverso un'adeguata organizzazione interna
- Valutare il ruolo strategico nella catena del valore dell'IA

# **DIGITAL SERVICE ACT**

## **(Regolamento UE sui servizi digitali)**

(Regolamento UE 2022/2065)

- entrato in vigore il 17 febbraio 2024, sebbene vincolante dal 25 agosto 2023 per i “gatekeepers” (ovvero le LoPs - Large Online Platforms: Google con 4 servizi, YouTube, Meta, Bing, X, Pinterest, Snapchat, Amazon, LinkedIn, Booking, Wikipedia, AppStore di Apple, TikTok, Alibaba Express, Zalando)
- si applica a intermediari e piattaforme online come marketplace, social network, piattaforme per la condivisione di contenuti, app store e piattaforme online per viaggi e alloggi
- obiettivo: prevenire le attività illegali e dannose online e la diffusione di notizie false, garantire la sicurezza degli utenti e proteggere i diritti fondamentali stabilendo norme chiare e proporzionate per le attività online, promuovendo una concorrenza equa tra le piattaforme online

- promuove l'innovazione, la crescita e la competitività e facilita l'espansione delle piattaforme più piccole, delle pmi (piccole e medie imprese) e delle start-up
- sanzioni: multe fino al 6% del fatturato annuale e fino al 5% dei ricavi medi quotidiani per ogni giorno di ritardo nell'applicazione delle contromisure richieste

Il DSA si applica ai “**servizi delle società dell’informazione**”, cioè a tutti gli intermediari che offrono servizi a distanza, per via elettronica/telematica, su richiesta, solitamente retribuita, di un destinatario, per esempio:

- mercati online;

- social network;

- piattaforme di condivisione dei contenuti;

- piattaforme di viaggio online e di alloggio;

- app store;

- servizi di intermediazione (es. provider Internet e register di domini);

- servizi di cloud e hosting web;

- piattaforme di economia collaborativa

## OBIETTIVI:

- **proteggere i diritti dei consumatori** garantendo loro maggiore sicurezza;
- **contrastare** la diffusione di contenuti illegali, la manipolazione delle informazioni, **la disinformazione online**;
- offrire al consumatore e agli utenti commerciali di servizi digitali scelta più ampia e costi più contenuti;
- **istituire un quadro normativo chiaro**, efficace e di immediata applicazione nell'ambito della trasparenza e della responsabilità delle piattaforme online;
- **promuovere l'innovazione e la competitività nel mercato**, facilitando l'avvio di startup e lo sviluppo delle PMI,
- fornire accesso ai mercati europei per gli utenti commerciali di servizi digitali;
- favorire **un maggiore controllo democratico** e una migliore vigilanza sulle piattaforme;
- **potenziare tracciabilità e controlli sugli operatori** commerciali nei mercati online (anche attraverso controlli casuali per verificare l'eventuale ripubblicazione di contenuti illegali)



## **OBBLIGHI PER LE PIATTAFORME:**

Gli obblighi del regolamento sono proporzionati al tipo di servizio offerto e al numero di fruitori.

Per questo, le piattaforme intermediarie di servizi vengono suddivise in **quattro categorie**:

- intermediary services;
- hosting (es.cloud);
- online platform (es. social media)
- very large platform.

Ogni categoria comporta **obblighi specifici, da assolvere entro quattro mesi** dall'assegnazione.

## OBBLIGHI PER LE PIATTAFORME:

Gli obblighi principali, comuni a tutte le tipologie, sono:

- **indicare in modo chiaro le condizioni di servizio** e i relativi requisiti;
- **fornire informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti e sull'uso degli algoritmi** per i sistemi di raccomandazione dei contenuti, che potranno comunque essere contestati dagli utenti;
- adottare **trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità online** rivolte agli utenti;
- non utilizzare pubblicità mirata rivolta ai bambini o basata su dati sensibili degli utenti;
- **non utilizzare pratiche ingannevoli** volte a manipolare le scelte degli utenti, compresi i dark pattern;

#### **OBBLIGHI PER LE PIATTAFORME:**

- **collaborare con le autorità nazionali** se richiesto;
- **denunciare** i reati;
- creare un **meccanismo di reclamo e ricorso** e risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- adottare **misure contro le segnalazioni e le repliche abusive**;
- **controllare le credenziali di fornitori terzi**, secondo il principio del “conosci il tuo cliente commerciale” (KYBC), anche attraverso controlli a campione.

**Le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni, a partire da 45 milioni di utenti al mese**, presentano rischi più elevati, quindi devono rispettare **obblighi più rigorosi**.

# **DIGITAL MARKETS ACT**

## **(Regolamento UE sui mercati digitali)**

(Regolamento UE 2022/2065)

- entrato in vigore il 17 febbraio 2024, insieme al DSA
- “un testo innovativo e tanto atteso per garantire una concorrenza leale nei mercati digitali” (presidenza francese del Consiglio europeo)
- attualmente, la posizione di poche grandi piattaforme nel mercato digitale provoca: (i) debole contendibilità dei mercati delle piattaforme, (ii) debole concorrenza, (iii) pratiche commerciali sleali che arrecano danno agli utenti

I gatekeeper del mercato digitale sono i **fornitori di servizi di piattaforma di base**: social network, browser, motori di ricerca, servizi di messaggistica o social media, con le seguenti caratteristiche:

- oltre 45 milioni di utenti finali attivi al mese
- un fatturato di oltre 7,5 mld di € negli ultimi tre esercizi finanziari

## **OBIETTIVI:**

- garantire l'assenza di barriere di ingresso (contestability) di tutti i servizi online,
- combattere gli abusi di mercato delle grandi piattaforme digitali,
- stimolare l'innovazione e la concorrenza dei mercati digitali,
- sopperire al vuoto normativo che mette a repentaglio i dati degli utenti e la loro privacy,
- creare uno spazio economico più equo per le imprese europee,
- favorire la suddivisione di valori e utili tra le imprese che operano nell'economia digitale,
- avviare presupposti competitivi ed equi per chi opera nei settori informatico e tecnologico,
- offrire maggiore possibilità di scelta ai cittadini europei

Per superare questi limiti e agevolare la concorrenza, il DMA introduce l'utilizzo di:

**blacklist**, con divieti e restrizioni per evitare pratiche sleali;

**whitelist**, con nuovi obblighi per le aziende;

**case by case assessment**, ovvero valutazioni da applicare caso per caso alle grandi piattaforme



Tra le pratiche sanzionabili, incluse nella blacklist:

- **il leveraging**, cioè lo sfruttamento della propria posizione dominante per monopolizzare nuovi mercati, attraverso l'imposizione di commissioni elevate o la limitazione forzata dell'accesso a servizi e prodotti online;
- **il self preferencing**, cioè il favorire arbitrariamente i propri prodotti sulla piattaforma a discapito di quelli proposti da altre società;
- **il rifiuto di accesso ai dati dell'utenza a terze parti terze**, previa autorizzazione dell'utente stesso;
- **l'obbligo di termini e condizioni che bloccano l'accesso a determinate funzionalità**;

- le **pratiche di vincolo** (tying) e **aggregazione** (bundling), come la vendita o l'offerta congiunta e ingiustificata di beni/servizi diversi;
- l'**imposizione di termini e condizioni poco chiare**, come raccolta ingiustificata dei dati degli utenti finali;
- la **limitazione o il rifiuto della portabilità dei dati o del riutilizzo dei dati**, per scoraggiare o impedire all'utente l'abbandono della piattaforma;
- il **rifiuto immotivato di soluzioni di interoperabilità** per rendere più difficile cambiare piattaforma;
- la **combinazione di dati personali dell'utente**, ricavati dai servizi di piattaforma, con altri dati personali ricavati da altri servizi, anche di terze parti, senza espressa autorizzazione dell'utente stesso

I gatekeeper non potranno, per esempio:

- promuovere eccessivamente i propri prodotti
- imporre il proprio metodo di pagamento come unica possibilità
- riutilizzare i dati personali raccolti per un servizio ai fini di un altro servizio
- imporre condizioni inique e limitazioni agli utenti commerciali
- preinstallare determinate applicazioni software

## Sanzioni:

- fino al 10% del fatturato e fino al 20% in caso di recidiva
- per violazioni di minore importanza (es. non collaborare durante i procedimenti istruttori e di indagine): ammenda fino all'1% del fatturato

promuovere eccessivamente i propri prodotti

- in caso di violazione sistematica delle norme: sanzioni straordinarie, fino all'obbligo di cedere parte del capitale o delle proprietà aziendali

**COOKIE**

## Linee guida sull'utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento



**GPDP**

GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI



### Cosa sono i cookie, a cosa servono e perché riguardano la nostra privacy?

I **cookie** sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai dispositivi usati per la consultazione (computer, smartphone, tablet, smart TV, ecc.) per essere memorizzati e poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione della visita successiva.

I cookie **semplificano e velocizzano gli accessi** ai siti web da parte degli utenti, in quanto memorizzano alcune informazioni relative agli stessi che non debbono più essere reperite ed elaborate dai dispositivi dopo il primo accesso. I cookie inoltre **semplificano la fruizione** di alcuni servizi web: infatti, possono ad esempio essere impiegati per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti online o delle informazioni utilizzate per la compilazione di un modulo informatico.

Tuttavia, i cookie sono molto utili anche ai soggetti che gestiscono i siti web, perché **consentono la raccolta e il trattamento di vari dati personali** (es: indirizzo IP, nome utente, identificativo univoco o indirizzo e-mail) e **dati non personali** (come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta utilizzando per navigare nel sito): informazioni che possono essere utilizzate a fini di marketing e di profilazione, e condivise eventualmente anche con terze parti.

### Le nuove Linee guida del Garante



Lo scorso giugno il Garante ha approvato nuove Linee guida in materia di Cookie e altri strumenti di tracciamento tenendo conto:

- 1) del **quadro giuridico di riferimento**, soprattutto a seguito dell'introduzione del Regolamento 2016/679 (GDPR);
- 2) della **rapida e continua innovazione tecnica e tecnologica** delle reti e degli strumenti;
- 3) dell'**evoluzione del comportamento degli utenti**, che utilizzano sempre più spesso servizi (web, social media, app, ecc.) e strumenti plurimi (computer, tablet, smartphone, smart TV, ecc.), con il conseguente moltiplicarsi delle possibilità di raccolta e incrocio dei dati ad essi riferiti.

Gli **elementi chiave delle nuove Linee guida** sono:

- Promozione dell'accountability;
- Offerta agli utenti di informative trasparenti e chiare;
- Rafforzamento del meccanismo del consenso;
- Rispetto dei principi di privacy by design e by default.

Le nuove Linee guida, inoltre, estendono il loro ambito di applicazione oltre che ai cookie anche ad **altri strumenti di tracciamento**, come ad esempio il **fingerprinting**.

**Le indicazioni contenute  
nelle linee guida  
diventano operative dal  
9 GENNAIO 2022**